

Dal 1° gennaio «Durc» d'obbligo per l'edilizia

Dal 1° gennaio 2006 sarà operativo il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) da parte delle Casse edili. Inps, Inail, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali nazionali, venendo incontro alla richiesta formulata dal ministero del Lavoro, hanno ritenuto conclusa la fase sperimentale che aveva visto coinvolte diverse province e hanno individuato, con l'inizio del prossimo anno, la decorrenza per il rilascio del Durc su tutto il territorio nazionale. Lo precisa un comunicato stampa in corso di diffusione da parte degli istituti competenti e delle parti sociali nel quale si chiarisce, tra l'altro, che è in corso di avviamento il programma formativo presso la Direzione generale dell'Inps, rivolto ai respon-

requisiti di regolarità delle Casse edili è previsto che l'impresa abbia dichiarato, per ogni operaio, un numero di ore lavorate non inferiore a quelle contrattuali del singolo mese. In caso contrario dovranno essere indicate le cause che giustificano il minor numero di ore denunciate.

L'importanza del sistema bilaterale. Il rilascio del Durc da parte del sistema delle Casse edili segna un momento di particolare importanza in quanto si pone, sulla base della volontà più volte manifestata da tutte le componenti sociali, come un decisivo strumento di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nel comparto e costituisce un forte esempio di coinvolgimento degli enti bilaterali che si affiancano ai soggetti tradizionalmente deputati al rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva.

Requisiti di regolarità. Già la circolare di luglio 2005 ha precisato che la regolarità contributiva consiste nella correttezza dei pagamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi riferita all'intera situazione dell'azienda. In particolare per il sistema delle Casse edili la regolarità dovrà essere verificata dall'Ente bilaterale dove ha sede l'impresa. L'emissione del certificato sarà subordinata all'accertamento della posizione regolare anche con riferimento a una verifica, a livello nazionale, da cui risulti che l'impresa non rientri tra quelle segnalate irregolari dall'Ente centrale bilaterale.

Richiesta del Durc e principio del silenzio assenso. La richiesta di rilascio del Durc potrà essere prodotta alternativamente per via telematica o cartacea presso lo sportello unico costituito presso le Casse edili dei sistemi bilaterali. Decorso 30 giorni senza che l'Inps o l'Inail si siano pronunciati scatta il silenzio assenso. Tale principio non potrà, peraltro, essere esteso al sistema delle casse edili in considerazione della natura privatistica di tali organismi.

ALBERTO MASSARA

Il controllo di regolarità contributiva ha chiuso la fase sperimentale

sabili regionali degli istituti e delle Casse edili. A questi ultimi, a loro volta, verrà affidato il «compito di promuovere analoghe iniziative formative con gli operatori delle strutture territoriali».

L'accento cade sul fatto che, pur essendo stata individuata come data di partenza quella del 1° gennaio 2006, le parti hanno stabilito che ogni regione in cui il programma formativo dovesse eventualmente essere concluso prima dell'inizio dell'anno nuovo, potrà anticipare il rilascio del Durc.

A livello operativo si ricorda, secondo quanto concordato nella circolare del 25 luglio 2005 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 26 e 27 luglio 2005) sottoscritta dagli stessi soggetti che costituiscono il Comitato della bilateralità e dagli istituti nazionali di previdenza e assicurazione, che la Cassa edile provvederà al rilascio del Durc in momenti diversi a seconda che si tratti di appalti pubblici o di lavori di edilizia privata anche ai fini dell'attestazione Soa. Inoltre, tra i